

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA  
5 settembre 2016

Registrato a  
Milano 6  
il 05/09/2016  
al N. 36595  
Serie 1T

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di settembre alle ore undici e minuti trenta.

In Milano, Viale Majno n. 34.

Avanti a me dottor Gavino Posadinu notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente:

- Di Mauro Angela, nata a Carpino (FG) il 10 aprile 1960, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

-- "TE Wind S.r.l.", società con unico socio, con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 30, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 09460300966, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 2091899, con capitale sociale di euro 50.000 i.v..

La parte comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,  
premette

che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea di detta società per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione della situazione patrimoniale al 30/04/2016;
2. Approvazione progetto di fusione per incorporazione della società "TE WIND S.A." nella società "TE WIND SRL";
3. Variazione denominazione;
4. Trasformazione in SPA;
5. Aumento di capitale sociale;
6. Nomina CDA e determinazione dell'emolumento;
7. Nomina Collegio Sindacale e Società di Revisione e determinazione del loro compensi;
8. Varie ed eventuali.

Ciò premesso, la parte comparente mi chiede di verbalizzare per atto pubblico la presente assemblea.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, in conformità al vigente statuto sociale e su unanime designazione degli intervenuti, la parte richiedente nell'indicata qualità, che constata e dichiara che la presente assemblea, convocata nei termini previsti dallo statuto sociale, è validamente costituita, essendo presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: Di Mauro Angela Presidente sopra costituita; assente giustificato il restante Consigliere di Amministrazione;

- l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale e precisamente:

-- "TE Wind S.A.", titolare di una quota di nominali euro 50.000 (cinquantamila), qui in persona del delegato signora Rastelli Elena Maria Caterina, giusta delega in data 31 agosto 2016.

Passando quindi alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica quanto segue:

- E' stato redatto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 108 del 30 maggio 2008, e degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi degli articoli 261 e seguenti della legge lussemburghese del 10 agosto 1915, riguardante le società commerciali, dalla nostra società e dalla società "TE Wind S.A.", una società per azioni (*société anonyme*) con sede legale in 111 avenue de la Faïencerie, L-1511, Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), iscritta al "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg" (Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo) al n. B 177.030, capitale sociale di Euro 5.663.342,50 i.v., il progetto di fusione per incorporazione della società "TE Wind S.A." nella società "TE Wind S.r.l."

- La proposta fusione vede come società partecipanti una società italiana ed una società lussemburghese e pertanto l'operazione rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, recepita in Italia con il decreto legislativo 108/2008 ed in Lussemburgo dalla Legge del 10 giugno 2009, entrata in vigore il 30 giugno 2009.

- La fusione è soggetta:

-- alle norme contenute nel D.lgs 30 maggio 2008 n. 108, recante le norme di attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17 giugno 2008;

-- agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile italiano;

-- alla legge lussemburghese del 10 agosto 1915, così come modificata dalla legge del 10 giugno 2009 riguardante le società commerciali.

- Poiché la fusione rientra nell'ipotesi di fusione c.d. "semplificata", in quanto il capitale della società incorporante è e sarà anche alla data di efficacia della fusione, interamente detenuto dalla società incorporanda, configurandosi pertanto una fusione c.d. "inversa", non è stata redatta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies del Codice Civile italiano, in applicazione del disposto dell'art. 2505 primo comma del Codice Civile italiano.

-- Gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, hanno invece redatto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del D.lgs 30 maggio 2008 n. 108, la relazione ai sensi dell'articolo 2501 quinquies del Codice Civile italiano al fine di fornire un'informativa puntuale in merito alla fusione medesima agli azionisti, ai creditori sociali ed ai lavoratori.

Il Presidente prosegue inoltre ricordando quanto segue:

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera g) del D.lgs 108/2008 e dell'art. 278 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915, la fusione avverrà sia per la società incorporanda che per la società incorporante sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali, facenti stato per entrambe le società, alla data del 30 aprile 2016.

- La società "TE Wind S.r.l." ha depositato il progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano in data 1 agosto 2016 al n. di prot. 293846/2016; l'iscrizione del progetto è avvenuta in data 2 agosto 2016.

- A norma dell'art 2501 septies del Codice Civile italiano, è stata depo-

sitata presso la sede della società "TE Wind S.r.l.", in data 19 luglio 2016, ed ivi è ininterrottamente rimasta e si trova tuttora, una copia:

1) del progetto di fusione;  
2) dei bilanci degli ultimi tre esercizi della società incorporanda con le relazioni che li corredano ai sensi di legge, nonché delle situazioni patrimoniali, facenti stato, per entrambe le società, alla data del 30 aprile 2016, dando atto che la società incorporante non ha depositato alcun bilancio in quanto è stata costituita in data 30 marzo 2016, con chiusura primo esercizio il 31 dicembre 2016;

3) della relazione redatta dagli organi amministrativi di "TE Wind S.A." e "TE Wind S.r.l.", ai sensi dell'articolo 2501 quinquies del Codice Civile italiano e dell'articolo 8 del D.lgs 30 maggio 2008 n. 108.

- La società incorporanda ha emesso 46.450 (quarantaseimila quattrocentocinquanta) obbligazioni convertibili e 1.634.500 (un milione seicentotrentaquattromila cinquecento) warrant che danno il diritto, rispettivamente, di convertire in azioni e di sottoscrivere azioni della società incorporanda. Ai sensi dell'art. 2503-*bis*, comma 2, del codice civile italiano, ai possessori di obbligazioni e warrant è stato attribuito il diritto di convertire anticipatamente nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle inserzioni n. 45 - n. TX16AAB3281 in data 14 aprile 2016. Tale diritto non è stato esercitato da alcun possessore di obbligazioni o warrant e si precisa che né i diritti dei possessori delle suddette obbligazioni convertibili né quelli dei possessori dei warrant saranno modificati e resteranno disciplinati dai rispettivi regolamenti, anche con riferimento al diritto di conversione nelle azioni della società incorporante.

In relazione ai warrant ed al prestito obbligazionario convertibile di cui sopra, la società incorporante nel proseguo dell'assemblea assumerà le necessarie deliberazioni.

- In data 4 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle inserzioni n. 92 - l'avviso TX16AAB7620, contenente, per entrambe le società, le informazioni relative alla fusione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 108/2008.

- Non avendo la società incorporanda alcun dipendente, non è necessario porre in essere per la stessa procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società incorporante e che pertanto la progettata fusione transfrontaliera non avrà ripercussioni sull'occupazione.

- Il Presidente dichiara infine che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2501 bis del Codice Civile italiano.

A questo punto l'assemblea, presa visione del progetto di fusione per incorporazione della società "TE Wind S.A." nella società "TE Wind S.r.l." e di tutti i documenti depositati a norma di legge presso la sede sociale, preso atto della attestazione del Presidente circa l'avvenuta esecuzione degli adempimenti legali, dopo breve discussione, con il voto palese e favorevole dell'unico socio,

delibera:

- di approvare la situazione patrimoniale facente stato alla data del 30

aprile 2016, redatta ai sensi dell'art. 2501 quater del Codice Civile, documento che, previa sottoscrizione del componente e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società "TE Wind S.A." nella società "TE Wind S.r.l.", progetto depositato ed iscritto ai sensi di legge, documento che, previa sottoscrizione del componente e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

In particolare tale progetto prevede, tra l'altro, quanto segue:

-- Poiché la fusione sarà realizzata attraverso l'incorporazione della società "TE Wind S.A." nella società "TE Wind S.r.l.", quest'ultima è la società risultante dalla fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.lgs 108/2008 e pertanto la società incorporante sarà soggetta alla legge della Repubblica Italiana.

-- Poiché il capitale della società incorporante è e sarà anche al momento in cui diverrà efficace la fusione, interamente posseduto dalla società incorporanda, c.d. "fusione inversa", la società incorporante assumerà il capitale della società incorporanda, e le azioni che costituiranno il capitale sociale dell'incorporante, saranno assegnate ai soci della società Incorporanda nel rapporto di 1 a 1, mentre le azioni costituenti il capitale della società Incorporanda, saranno annullate.

-- Le azioni che saranno emesse della società incorporante in dipendenza della fusione, saranno assegnate ai soci della società Incorporanda il giorno di efficacia della fusione e saranno contestualmente quotate sul mercato AIM Italia, ove attualmente è quotata la società incorporanda.

-- Ai fini dell'articolo 6, lettera f) del D.Lgs. n. 108/2008 e dell'articolo 261(4) d) della legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi della società incorporanda che saranno trasferiti alla società incorporante è stata effettuata sulla base dei valori di bilancio.

-- La società incorporante adotterà, con effetto dal momento in cui diverrà efficace la presente operazione, un nuovo testo di statuto sociale, allegato sub "1" al progetto di fusione, che terrà conto del nuovo importo del capitale modificato per effetto della fusione, degli aumenti di capitale che la società delibererà in relazione ai warrant ed alle obbligazioni convertibili emesse dalla società incorporanda, nonché della trasformazione in Società per Azioni e di tutte le modifiche necessarie al fine di renderlo compatibile alle prescrizioni dettate per le società quotate sul mercato AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale - sistema multilaterale di negoziazione - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), ove attualmente è quotata la società incorporanda.

-- Ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, punto n. 6) del Codice Civile italiano e dell'articolo 261(2) e) della legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, la data a partire dalla quale le operazioni e le altre informazioni finanziarie della società Incorporanda saranno riflesse nel bilancio della società incorporante sarà il 1° settembre 2016. A partire da tale data le operazioni e le altre informazioni finanziarie della società Incorporanda saranno considerate come poste in essere, ai fini contabili, dalla società incorporante. Pertanto, gli

effetti contabili della fusione decorreranno dalla suddetta data.

-- In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 108/2008, la fusione avrà efficacia giuridica il primo lunedì successivo all'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Milano.

-- Non è previsto alcun trattamento particolare per determinate categorie di soci o per eventuali possessori di titoli delle società partecipanti alla fusione.

-- Non è previsto alcun vantaggio particolare che verrà attribuito in relazione a, ovvero a seguito della fusione, a favore dei componenti dell'organo amministrativo delle società partecipanti all'operazione o dei membri degli organi di vigilanza o controllo della società incorporante o della società incorporanda o a favore di qualsiasi altra parte coinvolta nella fusione.

-- La fusione non avrà alcuna ripercussione sull'occupazione poiché la società incorporanda non ha dipendenti.

- Di trasformare, con effetto e con decorrenza dalla data in cui diverrà efficace la fusione, la società, in Società per Azioni, stabilendo che la società:

(i) assumerà la denominazione: "**Te Wind S.p.A.**" e non quella di "True Energy Wind Spa" che si trova indicata per mero errore materiale nel progetto di fusione; dandosi atto che la modifica al progetto di fusione non incide sui diritti dei soci o dei terzi, così come indicato nell'articolo 2502, secondo comma del codice civile;

(ii) avrà, per effetto della fusione, un capitale pari ad euro 5.663.342,50 (cinque milioni seicentosessantatremila trecentoquarantadue virgola cinquanta), e sarà costituito da n. 11.326.685 (undici milioni trecentoventiseimila seicentoottantacinque) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, che saranno assegnate ai soci della società incorporanda, quali saranno al momento di efficacia della fusione, nel rapporto di cambio di n. 1 azione della società incorporante per ogni n. 1 azione della società incorporanda posseduta;

(iii) sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per n. 3 (tre) esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà il terzo esercizio di durata, formato da n. 3 (tre) membri e precisamente dai signori:

-- Di Mauro Angela, nata a Carpino (FG) il 10 aprile 1960, domiciliata per la carica presso la sede sociale, cittadina italiana, codice fiscale DMR NGL 60D50 B829H;

-- Lazzari Angelo, nato a Sarnico (BG) il 30 agosto 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, codice fiscale LZZ NGL 68M30 I437R;

-- Iavarone Mario, nato a Latronico (PZ), il 18 agosto 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, codice fiscale VRN MRA 44M18 E474R;

- Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il signor Lazzari Angelo;

- Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione viene stabilito in euro 30.000 (trentamila) annui;

(iv) avrà un Collegio Sindacale, che resterà in carica per n. 3 (tre) esercizi, composto dai signori:

-- GIUSSANI Antonio Cesare, nato a Seveso (MB) il 26 luglio 1959, domiciliato in Oltrona di San Mamette (CO), Via Roma n. 10, cittadino italiano, codice fiscale GSS NNC 59L26 I709N, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995, che viene nominato Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;

-- DI DIEGO Sebastiano, nato a Lanciano (CH) il 17 gennaio 1969, domiciliato in San Severino Marche (MC), Via Monte Bove n. 22, cittadino italiano, codice fiscale DDG SST 69A17 E435Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 6 aprile 1999, che viene nominato Sindaco Effettivo;

-- ROMANO' Marzia, nata a Mariano Comense (CO), il 6 settembre 1981, domiciliata in Appiano Gentile (CO), Via Castellazzo n. 2B, cittadina italiana, codice fiscale RMN MRZ 81P46 E951B, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 dell'1 febbraio 2011 che viene nominato Sindaco Effettivo;

-- BORDOLI Giovanna, nata a Como il 27 maggio 1968, domiciliata in Appiano Gentile (CO), Via Abate Pozzone n. 13, cittadina italiana, codice fiscale BRD GNN 68E67 C933V, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 14 giugno 2002 che viene nominato Sindaco Supplente;

-- RATTI Monica, nata a Como il 29 gennaio 1980, domiciliata in Uggiate Trevano (CO), Via Mariunda n. 3, cittadina italiana, codice fiscale RTT MNC 80A69 C933Z, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 19 agosto 2008, che viene nominato Sindaco Supplente.

- Il compenso spettante al Collegio Sindacale viene stabilito in euro 12.000 (dodicimila) annui;

(v) l'incarico di revisione legale dei conti, verrà attribuito alla Società di Revisione, che resterà in carica per n. 3 (tre) esercizi, e precisamente alla:

-- "BAKER TILLY REVISA S.p.a.", con sede in Bologna, Via Siepelunga n. 59, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 01213510017, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995;

- il compenso spettante al Società di Revisione viene stabilito in euro 14.000 (quattordicimila) annui.

- Di aumentare, con effetto e con decorrenza dalla data in cui diverrà efficace la fusione, il capitale sociale di massimi euro 357.546,50 (trecentocinquantasettemila cinquecentoquarantasei virgola cinquanta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 715.093 (settecentoquindicimila novantatre) azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio della conversione dei "Warrant TE Wind S.A. 2013 - 2018", emessi dalla società incorporanda. Detto aumento, sarà da considerarsi scindibile, e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine dell'11 ottobre 2018.

- Di aumentare, con effetto e con decorrenza dalla data in cui diverrà efficace la fusione, il capitale sociale di massimi euro 1.353.150 (un milione trecentocinquantatremila centocinquanta) da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.706.300 (due milioni settecentoseimila trecento) azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013 - 2018", emesso dalla società incorporanda. Detto aumento, sarà da considerarsi scindibile, e potrà essere sottoscritto mediante conversione delle sopra citate obbligazioni entro il termine dell'11 ottobre 2018.

- Di adottare quindi, con effetto e con decorrenza dalla data in cui diverrà efficace la fusione, un nuovo testo di statuto sociale, quale allegato sub "1" al progetto di fusione, che tiene conto della trasformazione, degli aumenti di capitale di cui sopra, nonché di tutte le modifiche necessarie al fine di renderlo compatibile alle prescrizioni dettate per le società quotate sul mercato AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), ove la società incorporante verrà quotata.

- Di conferire a ciascun componente dell'organo amministrativo, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub delega, l'esecuzione della presente deliberazione, con ampio mandato a compiere tutte le pratiche e gli atti all'uopo occorrenti, intervenire all'atto di fusione, che verrà redatto da un notaio italiano così come previsto dall'articolo 12 secondo comma del D.lgs. 108/2008, dopo il controllo di legittimità di cui all'articolo 13 comma 1 del più volte citato D.lgs. 108/2008, accettandone tutti i patti e condizioni, sottoscriverlo, richiedere volture catastali e trascrizioni nei Registri Immobiliari, rinunciare ad ipoteche legali ed in genere compiere tutto quanto occorra in dipendenza della presente operazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore dodici e minuti cinque.

Del presente atto, ma non di quanto allegato per espressa dispensa avutane dalla parte, io notaio ho dato lettura alla stessa, che lo ha approvato; quindi il componente lo sottoscrive con me notaio, essendo le ore dodici e dieci minuti.

Consta il presente atto di quattro fogli scritti in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia, sotto mia direzione, e in parte a mano da me notaio per tredici intere facciate e parte della quattordicesima fino a qui.

F.to ANGELA DI MAURO

F.to GAVINO POSADINU Notaio

Allegato "A" al Rep. n. 2066/612

## TE WIND SRL


Bilancio di esercizio al 30-04-2016

### Dati anagrafici

Sede in	20122 MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 30
Codice Fiscale	09460300966
Numero Rea	MI 2091899
P.I.	09460300966
Capitale Sociale Euro	50.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

*Q. Rossi*



*Fugate h.k.*



# Stato Patrimoniale

30-04-2016

## Stato patrimoniale

### Attivo

#### B) Immobilizzazioni

##### I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo	2.731
--------------	-------

Totale immobilizzazioni immateriali	2.731
-------------------------------------	-------

Totale immobilizzazioni (B)	2.731
-----------------------------	-------

#### C) Attivo circolante

##### II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo	1
--	---

Totale crediti	1
----------------	---

##### IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide	50.000
------------------------------	--------

Totale attivo circolante (C)	50.001
------------------------------	--------

#### D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D)	1
-----------------------------	---

Totale attivo	52.733
---------------	--------

### Passivo

#### A) Patrimonio netto

I - Capitale	50.000
--------------	--------

##### IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio	(4)
--------------------------------	-----

Utile (perdita) residua	(4)
-------------------------	-----




Totale patrimonio netto	49.996
-------------------------	--------

#### D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo	2.737
--	-------

Totale debiti	2.737
---------------	-------

Totale passivo	52.733
----------------	--------

# Conto Economico

30-04-2016

Conto economico

B) Costi della produzione:

7) per servizi

4

Totale costi della produzione

4

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)


(4)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

(4)

23) Utile (perdita) dell'esercizio

(4)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo L. U.", is written over a circular, faint stamp. The stamp contains illegible text, likely a company seal or official stamp.

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-04-2016

## Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita di euro (4).

La Vostra società è stata costituita in data 30 marzo 2016.

### **Criteri di formazione**

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

### **Criteri di valutazione**

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).


La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

### **Deroghe**

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo L. B.', is written to the right of the circular stamp.

## Nota Integrativa Attivo

### Immobilizzazioni immateriali

#### Immobilizzazioni

##### *Immateriali*

Sono iscritte al costo storico di acquisizione.

#### I. Immobilizzazioni immateriali

### Attivo circolante

#### Attivo circolante: crediti

##### Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

#### II. Crediti

Saldo al 30/04/2016	Saldo al --	Variazioni
1		1

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Crediti per erario c/IVA	1			1	
<b>Totale</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1	1	1
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

*Qaris Padri* *Angelo Lelli*

La ripartizione dei crediti al 30/04/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Totale	
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	1	1
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

### IV. Disponibilità liquide

Saldo al 30/04/2016	Saldo al --	Variazioni
50.000		50.000

Descrizione	30/04/2016	--
Depositi bancari e postali	50.000	
<b>Totale</b>	<b>50.000</b>	

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori al 30/04/2016.

## Ratei e risconti attivi

### D) Ratei e risconti

Saldo al 30/04/2016	Saldo al --	Variazioni
1		1


Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

### Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

## Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante	1	1	1
Disponibilità liquide	50.000	50.000	
Ratei e risconti attivi	1	1	



*Q. Rossi*

*Angelo*

## Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 30/04/2016	Saldo al --	Variazioni
49.996		49.996

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale		50.000		50.000
Utile (perdita) dell'esercizio		(4)	(4)	(4)
Totale patrimonio netto		49.996	(4)	49.996

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità.

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	50.000	B
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	A, B, C
Riserve di rivalutazione	-	A, B
Riserve statutarie	-	A, B
Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	A, B, C
Varie altre riserve	-	A, B, C
Totale altre riserve	-	A, B, C
Utili portati a nuovo	-	A, B, C

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci


### Debiti

#### Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

#### D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)



*Handwritten signature*

Saldo al 30/04/2016  
2.737

Saldo al --

Variazioni  
2.737

### Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale	Di cui relativi a operazioni con obbligo di retrocessione a termine	Di cui per ipoteche	Di cui per impegni	Di cui per privilegi
Debiti verso fornitori	2.737			2.737				
<b>Totale</b>	<b>2.737</b>			<b>2.737</b>				

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

### Suddivisione dei debiti per area geografica



La ripartizione dei Debiti al 30/04/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	2.737	2.737
<b>Debiti</b>	<b>2.737</b>	<b>2.737</b>


### Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	2.737	2.737
<b>Totale debiti</b>	<b>2.737</b>	<b>2.737</b>

### **Informazioni sulle altre voci del passivo**

	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti	2.737	2.737	2.737

*Q. S. Poschi*  *Angelo N. U.*





## Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.





## Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

### Rendiconto Finanziario Indiretto

	30-04-2016
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	(4) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(4) -
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	(4) -
Variazioni del capitale circolante netto	
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.737 -
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(1) -
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1) -
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.735 -
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	2.731 -
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	2.731 -
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni immateriali	
Flussi da disinvestimenti	(2.731) -
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.731) -
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	50.000 -
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	50.000 -
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	50.000 -
Disponibilità liquide a fine esercizio	50.000 -


  


## Nota Integrativa Altre Informazioni

### Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Quote	50000	1
<b>Totale</b>	<b>50.000</b>	

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "TE WIND SRL" and "C.A. 01/2015". The signature appears to be "Giovanni Bossi".

## Nota Integrativa parte finale




### Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Angela Di Mauro



Allegato "B" al Rep. n. 2066/612.

**PROGETTO COMUNE DI FUSIONE**

TRA

**TE Wind S.r.l.**  
(la "Società Incorporante")

e

**TE Wind S.A.**  
(la "Società Incorporata")

[19] luglio 2016


La Società Incorporante e la Società Incorporata sono definite congiuntamente come le "Società"

**I SOTTOSCRITTI**

- I. **TE Wind S.r.l.**, a socio unico, una società a responsabilità limitata, costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, n. 30, Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09460300966, capitale sociale di Euro 50.000,00 interamente sottoscritto e versato, definita ai fini del presente atto come: la "Società Incorporante"; e
- II. **TE Wind S.A.**, una società per azioni (*société anonyme*), costituita ed esistente ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale in 111 avenue de la Faïencerie L-1511, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg" (Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo) al n. B 177.030, capitale sociale di Euro 5.663.342,50 interamente sottoscritto e versato, definita ai fini del presente atto come: la "Società Incorporata".

la Società Incorporante e la Società Incorporata sono congiuntamente definite come le "Società".

Handwritten signature "Gai Bello" and a circular stamp.

Handwritten signature.

## INTRODUZIONE

Le Società intendono perfezionare una fusione inversa transfrontaliera ai sensi della direttiva 2005/56/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, implementata in Italia secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008, come successivamente modificato (il "Decreto 108") ed implementata in Lussemburgo secondo quanto previsto dalla Legge relativa alle fusioni transfrontaliere del 10 giugno 2009 ed entrata in vigore il 30 giugno 2009, nonché ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile Italiano (il "CC") e degli articoli 261 e seguenti della legge Lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali ("LSC").

L'organo amministrativo della Società Incorporante e l'organo amministrativo della Società Incorporata hanno predisposto il presente progetto comune di fusione transfrontaliera ai sensi delle predette previsioni legislative (il "Progetto Comune di Fusione").

La prospettata fusione inversa, ai sensi della quale la Società Incorporante incorporerà la Società Incorporata, subentrando, a titolo di successione universale, nella titolarità di tutte le posizioni attive e passive della Società Incorporata, che in conseguenza alla fusione si estinguerà, verrà d'ora innanzi denominata "Fusione".


Gli organi amministrativi delle Società rendono espressamente noto che il Progetto Comune di Fusione verrà depositato presso il Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo ("RCS") dove la Società Incorporata è validamente registrata, pubblicato sul "Recueil Electronique des Sociétés et Associations" ("RESA") e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano dove la Società Incorporante è validamente registrata.

Il suddetto Progetto Comune di Fusione sarà depositato presso le sedi sociali delle Società insieme con ogni altro documento previsto dall'articolo 2501-*septies* del CC, per quanto applicabile, e dall'articolo 267 del LSC.

Alla data del presente Progetto Comune di Fusione nonché alla data dell'atto di fusione, le partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporante sono e saranno detenute interamente dalla Società Incorporata, così che, per quanto riguarda il processo italiano, la Fusione avrà luogo in via analogica ai sensi dell'articolo 2505 del CC relativo alle fusioni di società interamente detenute. Di conseguenza, la presente Fusione deve essere considerata quale fusione semplificata ai sensi del diritto Italiano. Di contro, ai sensi del diritto lussemburghese, la Fusione seguirà la procedura standard.

In conseguenza di quanto sopra, la Società Incorporata, a seguito della Fusione per incorporazione, verrà estinta senza liquidazione. Il capitale sociale della Società Incorporante sarà aumentato sino a concorrenza con il capitale sociale della Società Incorporata, mediante emissione di nuove azioni che saranno assegnate ai soci della Società Incorporata. Le azioni della Società Incorporata saranno cancellate, così come le azioni della Società Incorporante precedentemente detenute dalla Società Incorporata.

Inoltre la Fusione comporterà l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale della Società Incorporante che terrà conto dell'aumento e della riduzione (per effetto dell'annullamento delle azioni proprie) del capitale per effetto della Fusione, della trasformazione in Società per Azioni e di tutte le modifiche necessarie al fine di renderlo compatibile alle prescrizioni dettate per le società quotate sul mercato AIM Italia.



The image shows two handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is a circular seal with text around the perimeter, likely an official seal of a company or organization. The signatures are written in dark ink on a light background.

Nonostante la Fusione sia qualificabile come semplificata ai sensi del diritto italiano, gli organi amministrativi della Società Incorporante e della Società Incorporata hanno predisposto una relazione sulla base dell'articolo 8 del Decreto 108 e dell'articolo 2501-*quinquies* del CC e dell'articolo 265 del LSC.

La relazione degli amministratori illustra le conseguenze della Fusione per i soci, i creditori e i lavoratori (se presenti).

La relazione sarà comunicata ai soci delle Società ed ai rappresentanti dei lavoratori, ovvero in assenza di questi, ai lavoratori stessi (se presenti), ove richiesto dalla normativa applicabile, nonché pubblicata ai sensi di legge.

Tale relazione descrive, inoltre, sotto il profilo economico, giuridico e sociale la Fusione, nonché le ragioni per l'esecuzione della Fusione e l'effetto della Fusione sull'occupazione.

Trattandosi di una fusione semplificata ai sensi dell'art. 2505 CC e non essendoci un rapporto di cambio in senso stretto, la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies* CC e dell'art. 9 del Decreto 108 non è necessaria. Di contro, con riferimento alla procedura lussemburghese, ai sensi dell'art. 266 del LSC, è richiesta la relazione dell'esperto.

Ai fini della Fusione, per le Società verranno utilizzate le situazioni patrimoniali al 30 aprile 2016.

Nessuna delle Società è soggetta a procedimento di liquidazione ovvero dichiarata in stato di insolvenza.

Il capitale sociale della Società Incorporante è interamente sottoscritto e versato e detenuto dalla Società Incorporata.

Nessuna partecipazione della Società Incorporata è soggetta a pegno ovvero diritto di usufrutto a favore di terzi.

Essendo la Società Incorporante una società a responsabilità limitata il cui capitale non è rappresentato da azioni, i termini procedurali fissati per la Società Incorporante saranno dimezzati ai sensi dell'art. 2505-*quater* CC.

Contestualmente al perfezionamento della Fusione, la Società Incorporante sarà trasformata in società per azioni (la "Trasformazione"), anche ai fini della quotazione delle relative azioni sul mercato AIM Italia.

## 1. ASPETTI LEGALI

### 1.1 Fusione

La prospettata Fusione prevede che la Società Incorporante incorpori la Società Incorporata, acquistando tutte le attività e assumendo tutte le passività nonché ogni altro rapporto giuridico della Società Incorporata a titolo di successione universale e, per l'effetto, la Società Incorporata cesserà di esistere.

### 1.2 Forma, denominazione e sede statutaria delle Società

*Società Incorporante*



Nome: TE Wind S.r.l.

Forma: società a responsabilità limitata

Sede statutaria: Corso Vittorio Emanuele II, n. 30, Milano, Italia

Capitale: EUR 50.000,00 (cinquantamila)

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 09460300966





*Società Incorporata*

**Nome:** TE Wind S.A.

**Forma:** *société anonyme*

**Sede statutaria:** 111 avenue de la Faïencerie L-1511, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo

**Capitale:** EUR 5.663.342,50 (cinque milioni seicento sessantatré mila trecento quarantadue e cinquanta centesimi)

**Numero di iscrizione presso il "Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg":** B 177.030

### 1.3 Statuti

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, punto n. 2), del CC, la Società Incorporante adoterà, con effetto dal momento in cui diverrà efficace la presente operazione, un nuovo testo di statuto sociale che terrà conto dell'aumento e della riduzione del capitale per effetto della Fusione, della trasformazione in Società per Azioni e di tutte le modifiche necessarie al fine di renderlo compatibile alle prescrizioni dettate per le società quotate sul mercato AIM Italia.

Lo statuto sociale che sarà adottato dalla Società Incorporante viene allegato al presente Progetto Comune di Fusione all'Allegato I.

### 1.4 Rapporto di cambio e altre informazioni richieste in relazione alla Fusione

Poiché il capitale della Società Incorporante è interamente posseduto dalla Società Incorporata, in conseguenza e per effetto della Fusione, le azioni della Società Incorporante, emesse a seguito della Trasformazione in conseguenza della Fusione, saranno assegnate ai soci della Società Incorporata nel rapporto di 1 a 1 mentre le azioni della Società Incorporata saranno cancellate.

Le azioni della Società Incorporante saranno assegnate ai soci della Società Incorporata il giorno di efficacia della Fusione e saranno contestualmente quotate sul mercato AIM Italia.



Alla luce delle sopra citate disposizioni di legge, la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-sexies del CC e dell'articolo 9 del Decreto 108 non è richiesta, mentre la relazione dell'organo amministrativo sarà depositata presso la Società Incorporante nei termini di legge. Di contro, la relazione dell'esperto di cui all'art. 266 del LSC, congiuntamente con la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 265 del LSC, sarà depositata presso la Società Incorporata almeno 1 (un) mese prima dell'assemblea chiamata ad approvare il presente Progetto Comune di Fusione.

### 1.5 Trattamenti riservati a particolari categorie di soci e altri benefici ad essi riconosciuti

Ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, n. 7 del CC ed 261(2) f) del LSC, si dichiara espressamente che non vi sono possessori di particolari categorie di quote o titoli diversi da quote o altri diritti particolari sia nella Società Incorporata che nella Società Incorporante.

Pertanto, non vi è alcun diritto ovvero alcun beneficio ai sensi del CC e del LSC da riconoscere ai soci ad opera o a carico della Società Incorporante.

Si segnala che la Società Incorporata ha emesso 46.450 obbligazioni convertibili e 1.634.500 warrant che danno il diritto, rispettivamente, di convertire in azioni e di sottoscrivere azioni della Società Incorporata. Ai sensi dell'art. 2503-bis, comma 2, CC, ai possessori di obbligazioni e warrant è stato attribuito il diritto di convertire e sottoscrivere anticipatamente nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso



in Gazzetta Ufficiale. Tale diritto non è stato esercitato da alcun possessore di obbligazioni o warrant. Né i diritti dei possessori delle suddette obbligazioni convertibili né quelli dei possessori dei warrant sono stati modificati e restano disciplinati dai rispettivi regolamenti, anche con riferimento alle azioni della Società Incorporante a seguito della Fusione.

#### **1.6 Provvedimento inerenti trasferimento della proprietà**

Con riferimento alla Fusione, non ci sarà alcun trasferimento di proprietà delle partecipazioni nella Società Incorporata. Di conseguenza nessun provvedimento dovrà essere preso in tal senso. In conseguenza della Fusione, i soci della Società Incorporata diverranno soci della Società Incorporante.

#### **1.7 Vantaggi Particolari**

Ai fini dell'articolo 2501-ter, comma 1, n. 8), del CC, dell'articolo 6 lettera c) del Decreto 108 e dell'articolo 261(2) g) del LSC, non vi sono vantaggi particolari che verranno attribuiti in relazione a, ovvero a seguito della Fusione, a favore dei componenti dell'organo amministrativo delle Società o dei membri degli organi di vigilanza o controllo della Società Incorporante o della Società Incorporata o a favore di qualsiasi altra parte coinvolta nella Fusione.

Inoltre, non è riconosciuto alcun vantaggio particolare a favore degli esperti che esaminano il Progetto Comune di Fusione.

#### **1.8 Diritti relativi alla partecipazione agli utili**

Ai sensi dell'articolo 261 (2) d) del LSC, il diritto agli utili sorgerà subordinatamente all'efficacia della Fusione

#### **1.9 Efficacia della Fusione**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto 108, la Fusione diverrà efficace il primo lunedì successivo all'iscrizione dell'atto di Fusione nel Registro delle Imprese di Milano.




#### **1.10 Effetti contabili**

Ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 1, punto n. 6) del CC e dell'articolo 261(2) e) del LSC, la data a partire dalla quale le operazioni e le altre informazioni finanziarie della Società Incorporata saranno riflesse nel bilancio della Società Incorporante sarà il 1° settembre 2016. A partire da tale data le operazioni e le altre informazioni finanziarie della Società Incorporata saranno considerate come poste in essere, ai fini contabili, dalla Società Incorporante. Pertanto, gli effetti contabili della Fusione decorreranno dalla suddetta data.

#### **1.11 La composizione dell'organo amministrativo della Società Incorporante**

La composizione dell'organo amministrativo della Società Incorporante nel contesto della Fusione sarà modificata prevedendo i seguenti componenti:

- Angelo Lazzari;
- Angela Di Mauro;



- Mario Iavarone.

#### **1.12 Valutazione degli elementi patrimoniali**

Ai fini dell'articolo 6, lettera f) del Decreto 108 e dell'articolo 261(4) d) del LSC, la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporata che saranno trasferiti alla Società Incorporante è stata effettuata sulla base dei valori di bilancio.

#### **1.13 Data a cui si riferiscono le situazioni patrimoniali**

Ai fini di quanto disposto all'articolo 6, lettera g), del Decreto 108, la data a cui si riferiscono le situazioni patrimoniali sulla base delle quali sono state definite le condizioni della Fusione è il 30 aprile 2016 per le Società.

#### **1.14 Approvazione**

La delibera di approvazione della Fusione delle Società deve essere approvata dall'assemblea dei soci delle Società e non richiede l'approvazione ad opera di alcun altro organo delle Società stesse ovvero da parte di terze parti.

#### **1.15 Effetti sull'avviamento e sulle riserve distribuibili**

A seguito delle Fusione i valori contabili risultanti saranno una mera somma algebrica di quelli delle singole Società partecipanti alla Fusione, pertanto i valori contabili risultanti saranno neutri. Anche da un punto di vista fiscale trovano applicazione i principi di neutralità e continuità dei valori fiscalmente riconosciuti in capo a ciascuna delle due Società, ex art.179 Testo Unico Imp. sui redditi.

### **2. EFFETTI DELLA FUSIONE**

#### **2.1 Effetti sull'occupazione**


La Fusione non avrà alcuna ripercussione sull'occupazione poiché la Società Incorporata non ha dipendenti. Del pari, la Fusione comporterà le modifiche sulla composizione dell'organo amministrativo della Società Incorporante individuate al precedente articolo 1.11 i membri dell'organo di amministrazione così modificato non saranno assunti come dipendenti dalla Società Incorporante. Infine, non vi saranno modificazioni relative alle responsabilità sociali della Società Incorporante.

#### **2.2 Effetti sulla partecipazione dei lavoratori**

Considerando che alle Società non si applicano le previsioni giuslavoristiche ai sensi della legge italiana e degli articoli L.426-1 e seguenti del Codice del Lavoro lussemburghese, nessuna procedura in relazione al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi del diritto italiano e degli articoli L.426-1 e seguenti del codice del lavoro lussemburghese dovrà essere osservata dalla Società Incorporante.

#### **2.3 Effetti sui creditori**

Ai sensi della Fusione, tutti i rapporti attivi e passivi, ivi inclusa ogni passività o diritto in essere della



The image shows two handwritten signatures. The one on the left is 'Mario Iavarone' and the one on the right is 'Luca...'. Below the signatures is a circular stamp, likely an official seal or stamp, which is partially obscured by the ink.

Società Incorporata, verranno trasferiti alla Società Incorporante per effetto di legge.

Per quanto riguarda i creditori della Società Incorporata, quanto sopra significa che gli stessi potranno continuare a far valere i propri crediti ma nei confronti della Società Incorporante. La posizione dei creditori della Società Incorporante, ai sensi di quanto attualmente prevedibile, non sarà pregiudicata in alcun modo dalla Fusione.

### 3. CONTINUAZIONE O DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività della Società Incorporata saranno proseguite dalla Società Incorporante.

La Società Incorporante intende continuare a svolgere la propria attuale attività. Nessuna attività sarà interrotta nel contesto della Fusione.

### 4. CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DEGLI ATTUALI DIRITTI DEI CREDITORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione potrà essere attuata soltanto una volta decorso il termine di cui all'art 2503, comma 1, CC, salvo che la Società Incorporante abbia ottenuto il consenso di tutti i suoi creditori quali risultanti alla data di iscrizione del Progetto Comune di Fusione ai sensi dell'art. 2501-ter del CC, ovvero abbia pagato tali creditori, ovvero abbia depositato presso una banca le somme necessarie al soddisfacimento degli stessi.

Ai sensi degli articoli 268 e 269 del LSC, entro il termine di 2 (due) mesi dalla pubblicazione dell'atto di assemblea nel RESA, i creditori della Società Incorporata il cui credito sia scroto prima dell'approvazione del Progetto Comune di Fusione da parte dell'assemblea dei soci avranno il diritto di richiedere giudizialmente un deposito cauzionale o altra idonea garanzia.

L'esercizio di tale diritto non sospenderà l'efficacia della Fusione

Informazioni dettagliate potranno essere fornite ai creditori delle Società senza costi aggiuntivi ai seguenti indirizzi:

#### Per la Società Incorporante:


TE Wind S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 30  
20122 - Milano  
Italia

#### Per la Società Incorporata:

TE Wind S.A.  
111 avenue de la Faiencerie  
L-1511 Lussemburgo  
Granducato di Lussemburgo

### 5. ASPETTI ECONOMICI E ALTRI ASPETTI Finalità e ragioni economiche della Fusione

Durante l'esercizio in corso, si è reso evidente che la Fusione della Società Incorporata nella Società




The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gian Paolo'. To the right of the signature is a circular stamp, likely a company seal, with some illegible text inside. The signature and stamp are positioned over the bottom right portion of the document's text.

Incorporante possa consentire lo snellimento della struttura societaria con impatti significativi in termini di ottimizzazione dei costi di gestione, in attuazione del piano strategico.





Pertanto, la ragione della Fusione è di semplificare la struttura societaria del gruppo a cui appartengono le Società e di ottenere riduzioni di costi a seguito di una maggiore efficienza in termini operativi ed amministrativi.

#### PAGINA DELLE SOTTOSCRIZIONI

True Energy Wind S.r.l.  
Angela Di Mauro



True Energy Wind S.A.  
Angelo Lazzari



## STATUTO

### Art. 1 Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata

"True Energy Wind S.p.A."

### Art. 2 Sede

La società ha sede in Milano(Mi).

La Società può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, filiali, succursali, agenzie o Unità locali comunque denominate.

### Art. 3 Durata

La durata della Società è stabilita sino al 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare.

### Art. 4 oggetto

La Società ha per oggetto la partecipazione, in qualsiasi forma, a qualunque società commerciale, industriale, finanziaria o altra società, lussemburghese o straniera, nonché l'acquisizione di titoli e diritti tramite partecipazione, apporto, sottoscrizione, collocazione vincolata, opzione d'acquisto o negoziazione, in altro modo, e la Società potrà inoltre acquisire, amministrare e valorizzare tutti i brevetti ed i diritti e il loro sviluppo.


La Società può acquistare tramite apporto, sottoscrizione, opzione, acquisto o altro beni immobiliari e valori mobiliari di ogni genere e realizzare tali acquisti tramite vendita, cessione, scambio o altro. La Società può inoltre concedere prestiti tramite concorso, prestito, anticipo o garanzia a società controllate, società affiliate e a società che si collegano al gruppo di cui fa parte.

La Società può richiedere prestiti in qualsiasi forma e procedere all'emissione di obbligazioni.

La Società può inoltre assumere e consentire ipoteche, garanzie o altro al fine di assicurare prestiti, concorsi o anticipi.

La Società può compiere qualsiasi operazione commerciale, tecnica, immobiliare o finanziaria legata direttamente o indirettamente con tutti i suddetti settori, in modo tale da favorirne il completamento.

In generale, la società potrà compiere tutte le operazioni direttamente o indirettamente correlate al proprio oggetto sociale. La Società può aprire succursali in qualunque altro luogo del Paese così come all'estero.



A handwritten signature in black ink that reads "Feyla kb".

SOCI E CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI ED  
OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI SOCI

**ART. 5 Soci, Capitale Sociale e Azioni**

Il capitale sociale è di Euro 5.663.342,50 costituito da n. 11.326.693 di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

E' stato deliberato un aumento di capitale di massimo euro 367.546,50 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 719.093 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio della conversione del "Warrant TE Wind S.A. 2013 - 2018"; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione dei sopra citati warrant entro il termine dell'11 ottobre 2018.

E' stato deliberato un aumento di capitale di massimo euro 1.353.180 da attuarsi mediante l'emissione di massime n. 2.706.367 azioni ordinarie senza valore nominale, a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013 - 2018"; detto aumento sarà da considerarsi scindibile e potrà essere sottoscritto mediante conversione delle sopra citate obbligazioni entro il termine dell'11 ottobre 2018.

L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM"). Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 e seguenti del TUF.

**Art. 6 Strumenti finanziari**

La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il diritto di voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346 ultimo comma c.c.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.



La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere la condizioni di emissione, i diritti che caratterizzano tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione nonché le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII Capo V Titolo V Libro V c.c. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla Sezione XI Capo V c.c.

Fermo quanto sopra previsto, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### ART. 7 Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.



#### ART. 8 Finanziamenti Soci

A richiesta del Consiglio di Amministrazione, i Soci potranno eseguire versamenti fruttiferi od infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento di capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia fiscale e creditizia.

Salva diversa determinazione scritta i finanziamenti si intendono infruttiferi.

#### Art. 9 Partecipazioni Rilevanti

Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione ("AIM Italia"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") prevista dalla normativa comunitaria, dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della





Società.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, in dipendentemente dalla data di esecuzione.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

#### Art. 10 Diritto di recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### Art. 11 OPA endosocietaria

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie - articoli 106 e 109 TUF (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia). Il periodo di adesione

  
Giovanni Rossi

Fugate Hill

dalle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è convocato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.; il Panel dotto inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, primo comma, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui stanno gli obblighi in capo all'azionista.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della



Luigi Hill

presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Art. 12 Competenze e convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare ai sensi di legge su tutte le materie ad essa riservate.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.


A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

(iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

In caso l'Assemblea sia chiamata ad approvare ai sensi di legge, ovvero ad autorizzare ai sensi del presente Statuto, un'operazione - compiuta anche per il tramite di una società controllata - con parti correlate qualificata come di maggiore rilevanza ai sensi della procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società e il comitato per operazioni con parti correlate abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea, l'Assemblea potrà approvare ovvero autorizzare tale operazione deliberando, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.



*Handwritten signature*

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata, nei termini di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, purché in Italia, o negli Stati Membri dell'Unione Europea, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o anche per estratto secondo la disciplina vigente su uno dei seguenti quotidiani: "IlSole24Ore" o "Milano Finanza" o "Italia Oggi".

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Ove consentito, l'assemblea potrà inoltre tenersi in unica convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e/o, se nominato, l'Amministratore Delegato possono convocare le Assemblee. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, cod. civ. ovvero su richiesta di almeno due Sindaci nelle ipotesi di legge.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti alla riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione e corredo del bilancio le ragioni della dilazione.

#### Art. 13 Diritto di voto

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto di voto, nei limiti e con le modalità imposte dalla legge.

Il diritto di voto spetta anche ai titolari di particolari categorie di azioni nei limiti e con le modalità definite nella delibera dell'emissione delle azioni redassime e secondo quanto riportato nel presente Statuto.

#### Art. 14 Intervento e rappresentanza

7



Augusto M

Passer

Possano intervenire in Assemblea i Soci con diritto di voto, nei limiti e nelle modalità imposte dalla legge.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sul conto successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

#### Art. 15 Presidenza e svolgimento


L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, per assenza od impedimento, da chi sarà designato dalla maggioranza degli intervenuti, o dall'Amministratore Delegato.

Il Presidente o l'Amministratore Delegato sarà assistito da un segretario salvo che il verbale venga redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario o dal notaio - ove presente; il verbale contiene le informazioni richieste dall'art. 2375 del codice civile.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il



*Luca De Luca*

*Giuseppe Posada*

segretario.

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di preavviso.

#### Art. 16 Costituzione e deliberazioni

Sono riservate alla assemblea dei soci le materie che la legge o il presente statuto attribuiscono alla stessa.

Le maggioranze sono quelle richieste dalla legge o dal presente statuto nei singoli casi.

### AMMINISTRAZIONE

#### Art. 17 Composizione, nomina e decadenza dell'Organo

##### Amministrativo

La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri, nominato dall'Assemblea.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.


Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'assemblea.

Potranno essere attribuite singole deleghe ai membri dell'organo amministrativo, agli amministratori delegati o al comitato esecutivo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Luigi de M...".

**Art. 18 Membri del Consiglio di Amministrazione e deleghe interne**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne guida lo svolgimento delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori.

Al consiglio di amministrazione spetta il potere di impartire direttive agli organi delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate almeno ogni centoottanta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più Comitati con funzioni consultive o propositive, determinandone i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà.

**Art. 19 Convocazione e delibere del consiglio di amministrazione**

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, sia in Italia sia negli Stati membri dell'Unione Europea tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o dall'Amministratore Delegato, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante lettera raccomandata oppure tramite fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 ore.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati solo ai fini del calcolo nella maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire anche in audio e/o video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati;



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is located at the bottom right of the page. It appears to read "Giovanni Passolunghi".

A second handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is located at the bottom center of the page. It appears to read "Giovanni Passolunghi".

- sia appurabile la legittimazione degli intervenuti;
- sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione;
- possano visionare e/o ricevere e/o trattare la documentazione;
- il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli avvenimenti nel loro reale susseguirsi.

Alle predette condizioni, la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente o l'Amministratore Delegato.

Nello stesso luogo in cui si trova il Presidente dovrà essere presente anche il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore delegato.

#### Art. 20 Rappresentanza sociale


La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato, nonché agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione.

Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, il consiglio di amministrazione, il Presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

#### Art. 21 Remunerazione degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.



*Fugate Hill*

*Paul Roscher*



## ORGANI DI CONTROLLO

### Art. 22 Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge. L'organo di controllo si può riunire anche in audio e/c video conferenza, alle condizioni indicate per il Consiglio di Amministrazione all'art. 19 del presente statuto.

### Art. 23 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore o da una società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge, nominato dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile.

Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'Assemblea.

## BILANCIO ED UTILI

### Art. 24 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla compilazione del bilancio di esercizio, comprensivo della relativa documentazione richiesta dalla legge, per la sua sottoposizione all'approvazione dell'Assemblea.

### Art. 25 Ripartizione degli utili



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Gli utili netti che risultino dal bilancio di esercizio, previa deduzione del 5 (cinque) per cento da destinare a riserva legale fino al limite di legge, vengono ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno di questi posseduta, tenendo conto di eventuali diritti spettanti a particolari tipologie di azioni emesse, come previsti da statuto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### Art. 26 Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea, con le maggioranze determinate dalla legge per l'Assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

#### FORO - NORMA DI RINVIO

##### Art. 27 Foro

Tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente statuto, fra la Società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, sono di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro ove insiste la sede legale della società.

##### Art. 28 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle norme speciali in materia. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, anche le disposizioni dettate per la società per azioni.

*Roberto Ferrari*  
*Angelo R. M.*



*Angelo R. M.*

*Giovanni Rossi*